

DIOCESI DI LANUSEI

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Premessa

L'Azione Cattolica nella Diocesi di Lanusei

Il presente atto normativo intende disciplinare la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione diocesana, in armonia con le norme dello Statuto¹ e del Regolamento Nazionale² dell'Azione Cattolica Italiana, con il proposito di delineare il volto locale di un'Azione Cattolica radicata nel nostro territorio.

L'Azione Cattolica, presente in Ogliastro dai primi anni del 1900, si afferma negli anni '20 grazie all'illuminato sostegno dei Vescovi ed al fervore di Agostina Demuro e delle sue collaboratrici.

Sempre, ma in particolare in quegli anni difficili, ha svolto un ruolo determinante, non solo religioso in ambito ecclesiale, ma anche di promozione sociale e culturale per la vita dei singoli e delle comunità.

Si può dire che, precorrendo i tempi, donne ed uomini animati da spirito di servizio che costituirono il fulcro laicale della Chiesa locale, portarono iscritti e simpatizzanti a far vivere la fede in maniera consapevole e responsabile.

Prendere a cuore la crescita della Persona attraverso il servizio prestato nella fede, nella speranza e nella carità, il forte senso di Chiesa missionaria e il raggiungimento della santità sono stati, da subito, ideali ed obiettivi imprescindibili per ogni socio di Azione Cattolica.

Animati da questi ideali, nella ormai quasi secolare storia dell'Associazione locale, sono tante le donne e gli uomini che hanno dato un contributo a volte visibile, per ruoli e

¹Approvato a Roma dall'Assemblea Straordinaria dell'ACI nei giorni 12-14 settembre 2003

²Approvato a Roma dal Consiglio Nazionale dell'ACI nei giorni 13-14 marzo 2004

circostanze, spesso silenzioso e anonimo, ma non meno valido, prezioso e incisivo, secondo lo stile che è proprio dell’Azione Cattolica, che è prima di tutto Chiesa della quale hanno voluto essere e sono figli devoti ed amorevoli.

Sicuramente tanti, nella Chiesa d’Ogliastra, hanno raggiunto la Santità, quella santità degna della venerazione riservata ai beati.

Oggi i soci di Azione Cattolica, guidati da questa storia, intendono continuare con nuova lena e rinnovato vigore per *essere servizio e fermento nella comunità ecclesiale attenti alle esigenze dei diversi ambienti e delle diverse mentalità, perché con l’apporto di ognuno e la reciproca comprensione, i cristiani siano una cosa sola e il mondo li riconosca e creda*. Con lo sguardo fisso ai nobili esempi di Agostina Demuro, Maria Congera, i coniugi Giacomo Spanu e Iside Dezolt, e la carissima Paola Staffa, tanto per citarne alcuni. Incoraggiati dal Vescovo e dai Parroci, aiutati anche dai nuovi mezzi di comunicazione, rivolgono il loro invito a bambini, giovani e adulti perché “camminando insieme” possano percorrere più facilmente il cammino della missione e della santità.

Le scelte qualificanti l’Azione Cattolica nella Diocesi di Lanusei sono:

- riscoprirsi protagonisti nell'animazione delle attività che si svolgono nelle nostre parrocchie;
- offrire ai giovani sempre più frequenti opportunità di sana socializzazione e di autentica formazione cristiana;
- educare i ragazzi, i giovani e gli adulti all'accoglienza, all'ascolto, alla conoscenza e al dialogo con gli altri, vicini e lontani;
- dedicare una speciale attenzione al gruppo della terza età e valorizzare il bagaglio di esperienza di cui esso è portatore e che costituisce una preziosa risorsa per la formazione e la crescita delle nuove generazioni;
- riscoprire la centralità della famiglia e adoperarsi affinché essa sia realmente una piccola chiesa domestica in cammino verso Cristo, con lo sguardo costantemente rivolto

alla famiglia di Nazareth.

Titolo Primo

Adesione e Partecipazione all’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Lanusei

Art. 1. Adesione

1. Dell’Associazione diocesana fanno parte tutti quei laici che hanno fatto una scelta consapevole e libera e che intendono partecipare alla vita dell’Associazione stessa

-per maturare la propria vocazione alla santità e viverla da laici;

-per svolgere il proprio servizio ecclesiale per la crescita della comunità cristiana e per l’animazione evangelica degli ambienti di vita in cui ognuno si trova, anche uscendo dalle “mura” della parrocchia.

2. Tutto questo passa attraverso la partecipazione alle scelte e al cammino della comunità diocesana.

Art. 2. Richiesta di adesione

La richiesta di adesione è personale e viene presentata da chi intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini ed i percorsi formativi. La richiesta presuppone la condivisione delle finalità dell’Azione Cattolica, del suo ordinamento associativo e del suo progetto formativo e comporta l’impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile.

Art. 3. Accoglimento della richiesta di adesione

1. La richiesta di adesione viene accolta attraverso l’Associazione territoriale cui il richiedente vuole aderire.

2. Il socio acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale della Azione Cattolica Italiana.

3. L’adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte del socio e dell’Associazione.

Art. 4. Ritiro ed esclusione dall'Associazione

1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venute meno le motivazioni che lo hanno portato alla scelta di far parte dell'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione all'Associazione parrocchiale e diocesana, dichiarando la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro dall'Associazione ha effetto dalla data di comunicazione.
2. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica per le adesioni comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.
3. Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'Associazione territoriale o del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall'Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Atto Normativo per l'adesione all'Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

Art. 5. Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio

1. Ogni socio esercita i diritti attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento, partecipando attivamente e responsabilmente alla vita associativa e contribuendo al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
2. La partecipazione responsabile comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.
3. Ogni aderente ha il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, nei tempi e nelle modalità previste, il proprio voto. Il socio può formulare proposte in ordine alla vita associativa ed offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.
4. I ragazzi, rappresentati dai loro educatori e responsabili, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno.

Art. 6. Partecipazione democratica

1. Gli organi dell'Associazione diocesana prevedono forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.
2. La Presidenza diocesana promuove e sostiene la funzione primaria che spetta alle Assemblee ed ai Consigli, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

Art. 7. Regole generali per l'esercizio del diritto di voto

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato. Il voto si esprime a scrutinio palese, a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto è per scrutinio segreto.
2. Il diritto di voto spetta alla persona che ha compiuto il quattordicesimo anno di età.
3. Possono essere eletti negli organi associativi tutti i soci che il giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
4. I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi se, il giorno dell'elezione, hanno già compiuto il trentesimo anno di età. I responsabili adulti non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi se, il giorno dell'elezione, non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Art. 8. Incarichi direttivi

1. L'espressione "incarichi direttivi" indica gli incarichi associativi di:
 - Presidente parrocchiale o diocesano o nazionale
 - componente della Presidenza parrocchiale, diocesana o nazionale
 - Delegato regionale
 - componente della Delegazione regionale
 - Segretario (diocesano o nazionale) di Movimenti.

2. Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante, il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

3. Gli incarichi direttivi possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio, come previsto dall'art. 19 dello Statuto Nazionale.

Art. 9. Conferimento degli incarichi direttivi

1. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi stabiliti, nell'ambito della rispettiva competenza nazionale, diocesana o regionale, in conformità a quanto stabilito a riguardo dallo Statuto, dal Regolamento e dal presente Atto Normativo Diocesano.

2. La designazione e la nomina del Presidente parrocchiale e del Presidente diocesano devono rispettare le seguenti procedure:

a) la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dal Vescovo della Diocesi di lanusei su proposta del Consiglio parrocchiale e a seguito dell'elezione di una sola persona da parte dell'Assemblea parrocchiale;

b) le modalità per l'elezione di cui alla lettera a) sono fissate dal presente Atto Normativo Diocesano;

c) la proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano, con la designazione, a mezzo di elezione, di una terna di soci. La nomina è effettuata dal Vescovo della Diocesi di Lanusei;

d) per la designazione della terna ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal

quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata al Vescovo della Diocesi di Lanusei con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.

Art. 10. Cessazione dall'incarico direttivo

1. Chi ha un incarico direttivo finisce il proprio mandato per scadenza del termine, per dimissioni o per decadenza, oppure per assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.

2. Le dimissioni hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.

3. La decadenza da un incarico direttivo o dall'incarico di Consigliere diocesano avviene a decorrere dal formale accertamento del Consiglio diocesano di una delle condizioni di incompatibilità prescritte dal presente Atto Normativo.

4. L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni. Le dimissioni hanno efficacia dal momento della loro accettazione. L'atto di accertamento può essere anche assunto dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

5. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Art. 11. Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del Consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale e/o europeo), con incarichi di Governo, con il mandato di consigliere comunale, provinciale, regionale, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte comunali, provinciali e regionali e con incarichi di Presidente di Circostrizioni comunali.
2. Gli incarichi direttivi sono, altresì, incompatibili con incarichi in organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.
3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o come componenti del Consiglio diocesano.
4. I soci, che rivestono incarichi direttivi o di componente del Consiglio diocesano e che si candidano per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto a far data dall'accettazione della candidatura.
5. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 12. I sacerdoti assistenti

1. Gli Assistenti diocesani e parrocchiali partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività, aiutando l'Associazione a raggiungere le sue finalità. Essi partecipano alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative.
2. L'Assistente unitario dell'Associazione diocesana e gli Assistenti diocesani per ciascun settore sono nominati dal Vescovo della Diocesi di Lanusei.

3. Gli Assistenti diocesani, ad ogni livello, salvo diversa disposizione dell'Autorità ecclesiastica competente, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.
4. L'Assistente dell'Associazione parrocchiale è il parroco, o un suo collaboratore, sacerdote o diacono, da lui nominato, secondo le disposizioni dell'Autorità ecclesiastica competente.
5. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai laici, pertanto gli Assistenti diocesani e parrocchiali non godono del diritto di voto.

Titolo Secondo

Articolazione dell'Associazione Diocesana della Diocesi di Lanusei

Art. 13. Articolazioni territoriali

1. L'Azione Cattolica diocesana si articola nelle Associazioni territoriali, le quali si identificano primieramente con le Associazioni parrocchiali e, secondariamente, con le associazioni interparrocchiali che, eventualmente, si costituiscano nell'ambito delle foranie.
2. L'Associazione parrocchiale è costituita da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Ogni Associazione si articola in gruppi differenziati in base all'età: riunisce i bambini e i ragazzi nell'Azione Cattolica Ragazzi, i giovani nel Settore Giovani e gli adulti nel Settore Adulti.
3. Tutti i membri dell'Associazione parrocchiale sono chiamati a dare la propria disponibilità e il proprio attivo contributo alla vita dell'Associazione e al perseguimento degli obiettivi che essa si propone.
4. Le Associazioni parrocchiali vengono costituite con delibera del Consiglio diocesano e con l'approvazione delle autorità ecclesiastiche competenti, il Parroco e il Vescovo, nel caso in cui un numero di laici non inferiore a cinque manifesti il desiderio e la volontà di far nascere l'associazione all'interno della propria parrocchia.

5. Le Associazioni interparrocchiali possono essere costituite nell'ambito delle foranie, qualora vi siano dei laici che manifestino il desiderio e la volontà di aderire all'Azione Cattolica Italiana, ma non ne abbiano la possibilità, poiché, nella parrocchia di appartenenza, l'Associazione non esiste e non ci sono le condizioni per farla nascere.

Art. 14. Collegamento territoriale intermedio

L'Azione Cattolica della Diocesi di Lanusei si propone di favorire l'incontro, il confronto e la collaborazione tra i soci delle diverse Associazioni parrocchiali, promuovendo forme di collegamento territoriale intermedio sulla base delle richieste e sollecitazioni provenienti dalle singole Associazioni e delle indicazioni e criteri stabiliti di volta in volta dal Consiglio diocesano. Tali forme di collegamento territoriale dovranno assicurare un maggior coordinamento fra le Associazioni parrocchiali nella loro globalità oppure nell'ambito degli specifici settori in cui esse si suddividono (Giovani, Adulti) e dell'ACR, e garantire l'opportunità di condividere idee, propositi, esperienze e di tradurli in proposte concrete di azione pastorale e attività associative.

Art. 15. Gruppi

L'Azione Cattolica della Diocesi di Lanusei favorisce la costituzione di gruppi diocesani che operino per attuare il progetto e la missione associativa in specifici ambiti ed esperienze di vita. La costituzione di un gruppo diocesano è approvata dal Consiglio diocesano, che si impegna a fornire le principali linee guida entro le quali il gruppo è chiamato ad operare.

Art. 16. Movimenti diocesani

L'Azione Cattolica della Diocesi di Lanusei si pone l'obiettivo di costituire i movimenti d'ambiente e, in particolare, il movimento studenti, così da coinvolgere un sempre maggior numero di giovani nel suo progetto formativo, da capire più profondamente la realtà locale in cui si trova a operare e da incidere più efficacemente nella crescita delle comunità ecclesiali e civili presenti nel nostro territorio.

Art. 17. Relazioni con FUCI, MEIC e MIEAC

I rapporti fra l'Azione Cattolica diocesana e la FUCI, il MEIC e il MIEAC, in accordo con la normativa nazionale sancita nell'art. 38 dello Statuto Nazionale, saranno improntati al dialogo e alla collaborazione assidua, in base a modalità che verranno definite dalla Presidenza diocesana di Azione Cattolica e dai rappresentanti di tali associazioni e in seguito approvate dal Consiglio diocesano. L'obiettivo è che l'interazione, lo scambio e il confronto fra persone ed esperienze diverse contribuisca alla crescita reciproca, a sprigionare risorse e idee preziose per migliorare le attività associative ed a realizzare più efficacemente il progetto formativo e la missione dell'Azione Cattolica Italiana.

Titolo Terzo

Ordinamento della Associazione Diocesana

Art. 18. Organi dell'Associazione diocesana

Gli organi dell'Associazione diocesana sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) la Presidenza;
- d) il Presidente.

Art. 19. L'Assemblea diocesana

L'Assemblea diocesana:

- a) approva la relazione annuale dell'attività svolta;
- b) approva le proposte programmatiche unitarie degli Adulti, dei Giovani, dell'ACR e dei gruppi presenti in Diocesi, predisposte secondo le indicazioni dell'Azione Cattolica Italiana ed in considerazione del piano pastorale diocesano;
- c) elegge i componenti del Consiglio diocesano;
- d) approva l'Atto Normativo Diocesano e le eventuali sue successive modifiche.

Art. 20. Composizione dell'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea diocesana è composta da:

- a) i membri in carica della Presidenza diocesana;
- b) i membri in carica del Consiglio diocesano;
- c) i Presidenti delle Associazioni territoriali;
- d) i Vicepresidenti e il Responsabile ACR delle Associazioni territoriali;
- e) i delegati designati dall'Assemblea parrocchiale;
- f) i Responsabili dei gruppi diocesani;
- g) tre rappresentanti del MSAC;
- h) tre rappresentanti del MLAC;
- i) un rappresentante della FUCI;
- l) un rappresentante del MIEAC;
- m) un rappresentante del MEIC.

2. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola tutti i soci dell'Azione Cattolica diocesana.

3. All'Assemblea diocesana partecipano gli Assistenti diocesani, i quali non godono del diritto di voto.

4. Possono partecipare, con diritto di parola, gli Assistenti parrocchiali.

Art. 21. Convocazione dell'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

2. Ordinariamente ogni tre anni viene convocata l'Assemblea diocesana:

- a) per elaborare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Associazione diocesana per il triennio successivo;
- b) per eleggere il Consiglio diocesano;
- c) per eleggere i Delegati all'Assemblea nazionale

3. L'Assemblea diocesana può essere convocata in via straordinaria per trattare temi di

grande rilevanza. La convocazione può essere richiesta dal Consiglio diocesano con una maggioranza di due terzi del Consiglio, oppure da un terzo dei Consigli parrocchiali, oppure dalla metà più uno dei Presidenti parrocchiali.

Art. 22. Adempimenti preparatori alla convocazione della Assemblea diocesana

1. Il Consiglio diocesano con propria deliberazione:

- a) dispone le attività preparatorie circa le proposte programmatiche da presentare all'Assemblea e gli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del Consiglio stesso;
- b) fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori;
- c) stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri di sostituzione di eventuali Presidenti o Delegati impossibilitati, per gravi e comprovati motivi, a partecipare all'Assemblea;
- d) stabilisce, inoltre, le modalità per l'insediamento, l'attività e la conduzione dell'Assemblea stessa;
- e) determina le modalità per l'eventuale presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali, per la presentazione di proposte, la discussione e l'approvazione di documenti.

Art. 23. Elezione del Consiglio diocesano

1. L'Assemblea diocesana, all'inizio di ogni triennio, elegge i 15 componenti del Consiglio così suddivisi: 5 del settore Adulti, 5 del settore Giovani, 5 dell'Azione Cattolica Ragazzi.
2. Come procedura elettorale si prevede la formazione di tre liste: Adulti, Giovani, ACR.
3. Sono eletti i 5 più votati di ogni lista, garantendo, comunque, la rappresentatività di entrambi i sessi. Si considerano eletti, a parità di voti, il più giovane nella lista degli Adulti ed il più anziano nella lista dei Giovani e dell'ACR.

4. Ogni componente dell'Assemblea diocesana partecipa alla votazione per le tre liste: Adulti, Giovani e ACR e può esprimere fino a cinque preferenze per ciascuna lista.

Art. 24. Composizione del Consiglio diocesano

Il Consiglio diocesano è composto dai 15 membri eletti dall'Assemblea, dai membri della Presidenza diocesana che non siano Consiglieri e dai segretari dei Movimenti.

Art. 25. Funzioni del Consiglio diocesano

Il Consiglio diocesano:

- a) assume la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'Assemblea diocesana;
- b) predisporre e verifica la programmazione triennale ed annuale;
- c) promuove e cura le iniziative dell'Associazione diocesana;
- d) attiva i processi formativi dell'Associazione e cura, in modo particolare, la formazione dei Responsabili;
- e) delibera circa la partecipazione dell'Azione Cattolica diocesana ad organismi ecclesiali o ad associazioni;
- f) formula le proposte (una terna) per la nomina del Presidente diocesano da parte del Vescovo della Diocesi di Lanusei;
- g) delibera i regolamenti per il funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea;
- h) verifica i requisiti ed approva la costituzione delle Associazioni territoriali, dei gruppi e dei movimenti di Azione Cattolica, si prende cura della programmazione e ne coordina le attività;
- i) approva annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione diocesana;
- j) elegge, su proposta del Presidente, il Segretario e l'Amministratore;

k) elegge, su proposta del Presidente, almeno due soci competenti in materia amministrativa che costituiscono, insieme all'Amministratore, il Comitato per gli Affari Economici;

l) determina le modalità e le quote di adesione in base alle indicazioni dell'Azione Cattolica Italiana;

m) si riunisce ordinariamente una volta al mese, quando il Presidente ritiene di far esaminare temi di interesse associativo ed ogni qual volta lo richiede almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 26. La Presidenza diocesana

1. La Presidenza diocesana è formata da:

- a) il Presidente diocesano;
- b) due Vicepresidenti per gli Adulti;
- c) due Vicepresidenti per i Giovani;
- d) un Responsabile dell'Azione Cattolica Ragazzi;
- e) il Segretario;
- f) l'Amministratore.

2. La Presidenza diocesana cura i compiti specifici alla stessa affidati dalle norme statutarie e regolamentari. In particolare:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa nelle sue varie componenti ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
- b) si prende cura della programmazione associativa e delle modalità esecutive e ne coordina l'attività, in attuazione degli obiettivi e delle linee guida decise dall'Assemblea diocesana e sulla base degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio diocesano;
- c) cura rapporti costanti di comunione e di collaborazione con il Vescovo, con le comunità ecclesiali e con gli organismi pastorali;

d) è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione e predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

Art. 27. Il Presidente diocesano

Il Presidente diocesano:

- a) garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione ed assicura il funzionamento dei suoi organi;
- b) promuove e coordina l'attività della Presidenza;
- c) è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio diocesano;
- d) convoca e presiede l'Assemblea diocesana annuale e l'Assemblea elettiva;
- e) rappresenta l'Azione Cattolica diocesana in ambito ecclesiale e civile;
- f) convoca la Presidenza e il Consiglio e provvede alle spese urgenti, da far ratificare alla Presidenza;
- g) propone la nomina del Segretario e dell'Amministratore al Consiglio diocesano;
- h) propone i due soci competenti in materia amministrativa – da eleggere in Consiglio - che costituiscono, insieme all'Amministratore, il Comitato per gli Affari Economici;
- i) convoca, direttamente o mediante un suo delegato, il Comitato Presidenti.

Art. 28. Elezione della terna per la nomina del Presidente diocesano

1. Il Consiglio diocesano, per la prima seduta dopo l'Assemblea diocesana elettiva, viene convocato dal Presidente uscente e formula la proposta per la nomina del Presidente diocesano, in conformità all'articolo 10 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

2. Per la designazione della terna:

- a) ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna se, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte.

b) Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto; dal quarto scrutinio è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.

3. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato la maggioranza richiesta ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.

4. La terna così composta viene comunicata dal Presidente uscente al Vescovo della Diocesi di Lanusei, con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo.

Art. 28. Elezione degli altri componenti della Presidenza diocesana

1. Il Consiglio diocesano, convocato dal Presidente subito dopo la nomina da parte del Vescovo, elegge gli altri componenti della Presidenza diocesana.

2. E' competenza del Consiglio fare le proposte di candidatura per i due Vicepresidenti Adulti (maschio e femmina), per i due Vicepresidenti Giovani (maschio e femmina) e per il Responsabile e il Viceresponsabile ACR.

3. Per l'elezione dei componenti della Presidenza (Vicepresidenti Adulti, Vicepresidenti Giovani, Responsabile ACR), ogni Consigliere esprime, su apposita scheda, una preferenza per ogni componente da eleggere.

4. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei consiglieri aventi diritto al voto, dal quarto scrutinio è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.

5. La proposta della nomina del Segretario e dell'Amministratore è di competenza del Presidente dell'Associazione diocesana. Ogni Consigliere vota, su apposita scheda, la proposta formulata dal Presidente. Risultano eletti i designati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi. L'elezione del Segretario e dell'Amministratore deve avvenire successivamente alle altre.

Art. 29. Norme di funzionamento degli organi collegiali dell'Associazione diocesana

1. Il funzionamento degli organi collegiali è regolato dallo Statuto e dal Regolamento nazionale di Attuazione, nonché dal Regolamento Diocesano delle Assemblee Elettive.
2. Salvo diverse disposizioni del presente Atto Normativo, l'Assemblea, il Consiglio e la Presidenza diocesana sono validamente costituiti quando è presente la metà più uno dei soci aventi diritto.
3. Salvo diverse disposizioni del presente Atto Normativo, le delibere dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza sono validamente approvate se votate favorevolmente dalla metà più uno dei soci aventi diritto e presenti.
4. Ai lavori dei predetti organi possono essere chiamate a partecipare persone che, pur non facendone parte, possono dare un contributo qualificato. Tale partecipazione esclude il diritto di voto.

Art. 30. Il Comitato Presidenti

1. Il Comitato Presidenti è composto da tutti i Presidenti parrocchiali. Viene convocato dal Presidente diocesano o da un suo delegato. Il Comitato Presidenti può eleggere il suo Segretario.
2. E' compito del Comitato Presidenti:
 - a) sviluppare le relazioni, il confronto e la collaborazione tra le associazioni territoriali e l'Associazione diocesana;
 - b) fornire indicazioni e proposte per migliorare la vita associativa ed il conseguimento delle finalità statutarie;
 - c) fare proposte per la preparazione di attività di formazione;
 - d) farsi carico di attività concordate con la Presidenza diocesana.

Art. 31. Le equipe di Settore e dell'ACR

1. Le equipe dei Settori e dell'ACR hanno la finalità di rendere operativo il programma articolato a seconda delle esigenze proprie delle fasce d'età all'interno delle scelte unitarie dell'Associazione.

2. Sono costituite da soci appartenenti ai Settori Adulti, Giovani e dagli educatori ACR e coordinate dai responsabili dei Settori stessi e dell'Articolazione.

Art. 32. Elezione dei rappresentanti all'Assemblea Nazionale

I rappresentanti dell'Azione Cattolica diocesana all'Assemblea nazionale sono eletti dall'Assemblea diocesana.

Titolo Quarto

Ordinamento dell'Associazione Parrocchiale

Art. 33. Organi della Associazione Parrocchiale

Gli organi dell'Associazione parrocchiale sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) la Presidenza.

Art. 34. L'Assemblea parrocchiale

1. L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti i soci giovani e adulti aderenti all'Associazione parrocchiale. I bambini e i ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.

2. L'Assemblea parrocchiale è espressione della vita democratica dell'Associazione. Essa delibera il proprio programma annuale secondo gli obiettivi e le linee guida stabiliti dall'Azione Cattolica diocesana, con particolare considerazione alla realtà pastorale della parrocchia ed alle esigenze della realtà locale.

3. L'Assemblea parrocchiale è convocata e presieduta dal Presidente parrocchiale, o, in sua assenza, dal più anziano dei Vicepresidenti.

4. L'Assemblea stabilisce, su proposta del Consiglio uscente, il numero dei componenti da eleggere nel Consiglio parrocchiale dell'Associazione, tenendo conto che i Settori e l'ACR siano adeguatamente rappresentati.

5. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno. L'Assemblea si riunisce straordinariamente per trattare temi di particolare importanza, viene convocata a tal fine con delibera del Consiglio parrocchiale, assunta a maggioranza assoluta, o su richiesta dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

6. All'inizio di ogni triennio l'Assemblea elegge il Presidente, i Consiglieri ed i rappresentanti dell'Associazione all'Assemblea diocesana.

7. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto.

8. All'Assemblea partecipa il Parroco Assistente senza godere del diritto di voto.

9. Qualora l'Assemblea venga convocata per l'elezione degli organismi parrocchiali, partecipa alla seduta, al fine di garantirne la regolarità, ma senza godere del diritto di voto, un membro del Consiglio diocesano delegato dalla Presidenza diocesana. La Presidenza diocesana può, a tal fine e qualora lo ritenga opportuno, delegare altro socio anche non facente parte del Consiglio diocesano.

Art. 35. Il Consiglio parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale è l'organo rappresentativo della realtà associativa e ne cura la programmazione, la gestione e la verifica.

2. Il Consiglio parrocchiale è composto da:

a) il Presidente;

b) almeno un rappresentante di ogni Settore e dell'ACR. Il numero può variare secondo la consistenza dell'associazione e l'opportunità di far rappresentare il Settore nella sua componente maschile e femminile;

c) un Segretario ed un Amministratore.

3. Il Consiglio parrocchiale nella prima seduta dopo l'Assemblea nomina:

a) i Responsabili del Settore Adulti, del Settore Giovani e della ACR al fine di garantire l'attuazione organica e puntuale della vita associativa e delle attività programmate;

b) gli educatori ACR, gli animatori dei Giovanissimi, dei Giovani e degli Adulti.

4. Il Consiglio comunica la designazione del Presidente parrocchiale alla Presidenza diocesana per la nomina da parte del Vescovo della Diocesi di Lanusei.

5. Ordinariamente il Consiglio parrocchiale:

a) si riunisce almeno una volta ogni due mesi con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti;

b) è responsabile dell'unitarietà della programmazione secondo le linee e gli obiettivi dell'Assemblea parrocchiale nel quadro degli indirizzi diocesani;

c) coordina l'attività associativa e promuove lo sviluppo dell'Associazione;

d) è responsabile delle attività formative;

e) cura rapporti di comunione e collaborazione con il Parroco;

f) collabora con gli altri gruppi ecclesiali e con gli organismi parrocchiali;

g) provvede e cura i passaggi di settore;

h) può cooptare uno o più Consiglieri ritenuti idonei a dare un contributo valido al miglioramento della vita associativa; i Consiglieri cooptati non devono mai superare il numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea e non godono del diritto di voto;

i) è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione parrocchiale ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario;

j) può convocare i responsabili educativi dei singoli gruppi.

6. Il Consiglio parrocchiale, dopo ampia consultazione ed accettando tutte le eventuali candidature presentate, ha il compito di preparare le proposte e quanto necessario per lo svolgimento dell'Assemblea annuale e di quella elettiva.

7. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione nazionale, e le norme del presente Atto Normativo Diocesano riferite alla Associazione diocesana, nonché le norme del regolamento diocesano per le assemblee elettive.

Art. 36. Il Presidente parrocchiale

1. Il Presidente parrocchiale rappresenta l'Associazione e cura l'unitarietà, la collegialità ed il funzionamento degli organi associativi.

2. Il Presidente parrocchiale:

- a) convoca il Consiglio, ne promuove e ne coordina l'attività;
- b) convoca e presiede l'Assemblea parrocchiale;
- c) rappresenta l'Associazione parrocchiale negli organi dell'Assemblea diocesana, negli organismi pastorali parrocchiali e in ambito civile;
- d) è membro di diritto del Comitato Presidenti;
- e) propone la nomina del Segretario e dell'Amministratore.

Art. 37. La Presidenza parrocchiale

1. La Presidenza parrocchiale è formata da:

- a) il Presidente parrocchiale;
- b) due Vicepresidenti per gli Adulti;
- c) due Vicepresidenti per i Giovani;
- d) un Responsabile dell'Azione Cattolica Ragazzi;
- e) il Segretario;
- f) l'Amministratore.

2. La Presidenza parrocchiale cura i compiti specifici alla stessa affidati dalle norme statutarie e regolamentari. In particolare:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa nelle sue varie componenti ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
- b) si prende cura della programmazione associativa e delle modalità esecutive e ne coordina l'attività, in attuazione degli obiettivi e delle linee guida decise dall'Assemblea parrocchiale e sulla base degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio parrocchiale;
- c) cura rapporti costanti di comunione e di collaborazione con il Parroco, con le comunità ecclesiali e con gli organismi pastorali;
- d) è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione e predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

Art. 38. Elezione del Presidente parrocchiale

1. L'Assemblea parrocchiale designa, a scrutinio segreto, un solo nominativo per la carica di Presidente parrocchiale.
2. Il delegato diocesano comunica al Vescovo il nome ed il verbale della votazione.

Art. 39. Elezione del Consiglio parrocchiale

1. L'Assemblea parrocchiale, dopo la designazione del Presidente, procede all'elezione del Consiglio.
2. Godono del diritto di voto tutti i soci che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Possono essere eletti nel Consiglio i soci che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età.
3. Per l'elezione del Consiglio parrocchiale l'Assemblea parrocchiale, su proposta del Consiglio uscente, può decidere di utilizzare l'elenco dei soci distinti in Adulti, Giovani, Educatori ACR, oppure le liste di candidatura (una per il Settore Adulti, una per il Settore Giovani, una per l'ACR).
4. Ogni elettore può esprimere tante preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere.
5. Le votazioni avvengono con scrutinio segreto.

6. Il diritto di voto è personale ed il suo esercizio non può essere delegato.
7. Sono eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti, garantendo, comunque, la rappresentatività di entrambi i sessi. Si considerano eletti, a parità di voti, il più giovane nella lista degli Adulti ed il più anziano nella lista dei Giovani e dell'ACR.
8. Il socio che abbia ricoperto uno stesso incarico direttivo per due trienni consecutivi non potrà assumerne che un altro diverso.
9. Il verbale dell'Assemblea riguardante lo svolgimento delle procedure elettorali deve essere inviato alla Presidenza diocesana.

Art. 40. I Delegati parrocchiali

1. L'Assemblea parrocchiale, all'inizio di ogni triennio, oltre al Presidente e al Consiglio parrocchiale, elegge i Delegati parrocchiali all'Assemblea diocesana scegliendoli tra i soci del Settore da rappresentare o tra gli educatori nel caso dell'ACR, in proporzione al numero dei soci.
3. Il Verbale dell'elezione dei Delegati all'Assemblea diocesana deve essere trasmesso alla Presidenza diocesana.

Titolo Quinto

Disposizioni Amministrative

Art. 41. Risorse e patrimonio

1. L'Associazione svolge la propria attività attraverso i seguenti mezzi economici e finanziari:
 - a) quote associative dei soci;
 - b) contributi e liberalità di privati, Stato, Enti ed Istituzioni Pubbliche e private, nazionali ed internazionali, Enti ed Istituzioni ecclesiali, organizzazioni internazionali;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) guadagni di attività commerciali e produttive marginali;

f) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

2. L'Associazione promuove la propria attività anche tramite sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'Azione Cattolica Italiana, a collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, al patrocinio di Istituzioni ed Enti pubblici, nazionali ed internazionali, a prestiti.

3. I beni dell'Associazione sono mobili, mobili registrati ed immobili. I beni dell'Associazione sono intestati all'Associazione stessa ed elencati in apposito inventario.

4. In armonia con le sue finalità statutarie, l'Associazione può ricevere erogazioni liberali in danaro e donazioni, ed accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. L'accettazione viene deliberata dal Consiglio diocesano e la relativa delibera viene attuata dal Presidente diocesano, il quale compie i necessari atti giuridici.

Art. 42. Contributi associativi ordinari

Il Consiglio diocesano stabilisce annualmente le quote dei contributi associativi attenendosi alle indicazioni date dal Consiglio nazionale.

Art. 43. Contributi associativi straordinari

Il Consiglio diocesano, al fine di attuare specifiche iniziative programmate, può deliberare il versamento straordinario di un contributo volontario da parte dei soci. Tale contributo è vincolato alla esclusiva realizzazione della particolare finalità per cui è richiesto.

Art. 44. Bilanci

1. L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 30 settembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo, un bilancio consuntivo ed un registro delle entrate e delle uscite.

2. Il Consiglio diocesano approva il bilancio consuntivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, entro e non oltre il 31 dicembre dell'esercizio sociale successivo.

3. Il Consiglio diocesano approva il bilancio preventivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, entro e non oltre il 15 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Art. 45. Responsabilità patrimoniale

L'Associazione diocesana risponde, con i propri beni, dei danni causati nell'esercizio della propria attività e per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati con Enti pubblici e privati.

Art. 46. Gestione amministrativa

La Presidenza diocesana affida la cura dell'amministrazione dell'Associazione diocesana all'Amministratore, il quale è coadiuvato dal Comitato per gli Affari Economici. La responsabilità dell'amministrazione della Associazione è della Presidenza.

Art. 47. Comitato per gli affari economici

1. Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore diocesano, che lo presiede, e da almeno due soci competenti in materia amministrativa ed eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente. Il Presidente diocesano gode del diritto di presenziare alle riunioni del Comitato per gli Affari Economici.

2. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:

a) elaborazione del regolamento di contabilità;

b) impostazione del sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;

c) formazione del bilancio consuntivo e preventivo;

d) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione ed attività e servizi correlati;

e) questioni economiche ed amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.

4. L'Amministratore convoca il Comitato per gli Affari Economici ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta ogni semestre.

5. Il Comitato per gli Affari Economici deve presentare una relazione del proprio operato al Consiglio di Presidenza almeno una volta all'anno.

Art. 48. Verbali

Le decisioni degli organi associativi deliberanti devono essere riportate, con le posizioni emerse nel dibattito, in un apposito verbale custodito nella sede dell'Associazione diocesana.

Titolo Sesto

Norme finali e transitorie

Art. 49. Gestione degli elenchi dei soci

Il Consiglio diocesano fa proprio, ed eventualmente implementa o specifica ulteriormente, quanto definito e regolato dal Consiglio nazionale circa il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello diocesano e territoriale nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

Art. 50. Sede e rappresentanza legale

1. L'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Lanusei ha sede in Lanusei, via Roma, n. 110.

2. L'Associazione diocesana è rappresentata legalmente dal Presidente diocesano *pro tempore* in carica.

Art. 51. Modifiche dell'atto normativo

1. Le modifiche al presente Atto Normativo sono deliberate dalla Assemblea diocesana con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. A tal fine la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei propri componenti.

2. Le modifiche al presente Atto Normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio Nazionale secondo la procedura prevista dal Regolamento Nazionale.

3. Il Consiglio diocesano è competente ad approvare eventuali richieste di integrazione o modifica del presente Atto Normativo provenienti dal Consiglio nazionale su mandato dell'Assemblea nazionale.

Art. 52. Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'Assemblea diocesana con il voto favorevole di almeno tre quarti dei propri componenti. A tal fine la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei propri componenti. Lo scioglimento diventa operativo dopo la ratifica da parte del Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica Italiana.

2. Una volta effettuata la liquidazione, il patrimonio residuo è interamente devoluto alla Diocesi di Lanusei.

Art. 53. Norma transitoria

Le Associazioni parrocchiali esistenti all'entrata in vigore del presente Atto Normativo non necessitano dell'approvazione prevista dall'art. 13.

Art. 54. Norma di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana ed al Regolamento Nazionale di Attuazione, nonché alle norme del Codice Civile, alle leggi speciali in materia di associazioni ed al Codice di Diritto Canonico, in quanto applicabili.

Il presente Atto Normativo Diocesano è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dell'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Lanusei, svoltasi presso il Seminario Vescovile in Lanusei, in data 5 Marzo 2006.